

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 5 settembre 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Aeronautica: Ricompensa al valor militare Pag. 3272

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1957, n. 776.

Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Pag. 3272

LEGGE 8 agosto 1957, n. 777.

Provvidenze creditizie per la zootecnia Pag. 3279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1957, n. 778.

Approvazione di alcune modificazioni statutarie del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forlì Pag. 3280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 maggio 1957, n. 779.

Approvazione di alcune modificazioni statutarie della Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna. Pag. 3280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 luglio 1957, n. 780.

Riconoscimento della personalità giuridica al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, con sede in Roma Pag. 3281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 marzo 1957, n. 781.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « V. Pandolfi », di Mormanno (Cosenza). Pag. 3281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1957, n. 782.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. G. Trissino », di Valdagno (Vicenza). Pag. 3281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 luglio 1957, n. 783.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Istituto artigianelli Santa Caterina », con sede in Imola (Bologna) Pag. 3281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 luglio 1957, n. 784.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Leonardi, sulla via Casilina, in località « Torre Spaccata », del comune di Roma Pag. 3282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 luglio 1957, n. 785.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in rione Bolgher del comune di Trento Pag. 3282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 luglio 1957, n. 786.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Bartolomeo, in frazione Vascagliana del comune di San Damiano d'Asti (Asti) Pag. 3282

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1957.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca Pag. 3282

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1957.

Nomina del gestore dell'esercizio con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como Pag. 3282

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1957.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico della sigaretta di produzione svizzera denominata « Muratti's Ariston ». Pag. 3283

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1957.

Autorizzazione alla Banca mutua popolare di Matera a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Matera Pag. 3283

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione Pag. 3283

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Ravenna. Pag. 3283

Proroga del divieto di caccia e uccellazione nella zona di Staletti (Catanzaro) Pag. 3283

Ministero della marina mercantile:
Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Bari Contrada San Giorgio Pag. 3283
Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Gaeta Località Sant'Agostino Pag. 3283

Ministero del tesoro:
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 3284
Media dei cambi e dei titoli Pag. 3285
Accreditamento di notaio Pag. 3285
Esito di ricorso Pag. 3285

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 3285

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 3285

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla graduatoria del concorso a sette posti di vice economo in prova nei convitti nazionali Pag. 3286

Prefettura di Potenza: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1954 Pag. 3286

Prefettura di Savona: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona Pag. 3286

Prefettura di Macerata: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata Pag. 3286

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompensa al valor militare

*Decreto Presidenziale 10 luglio 1957
registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1957
registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 312*

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PEZZI Mario, colonnello A.A.R.n., pilota in servizio permanente effettivo. — Incaricato di ricercare e bombardare grosse formazioni di ribelli sfuggiti fino allora ad ogni tentativo di cattura e che avevano numerose volte tratto in imboscate nostre truppe e nostri presidi, effettuava audacissimi voli a bassa quota attraverso gole di impervie montagne. Riuscito ad individuare il grosso delle forze nemiche, lo sottoponeva a prolungata e precisa azione di spezzonamento e di bombardamento infliggendogli perdite tali da farlo desistere per lungo tempo da ulteriori operazioni offensive. — Cielo dell'A.O.I., 19-26 marzo 1940.

(5153)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1957, n. 776.

Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Indennità di missione e di trasferimento; indennità in luogo della missione al personale addetto alle linee telegrafiche e telefoniche.

Art. 1.

Salvo quanto disposto nei commi e negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Al personale che esegue incarichi ispettivi in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a 200.000 abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei Comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico sia superiore a 5 ore, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto con mezzi regolamentari e alle indennità previste dall'art. 10 della legge 29 giugno 1951, n. 489, una indennità forfetaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione spettante per un giorno.

Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.

Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfetaria di cui al precedente comma secondo, è corrisposta quest'ultima indennità.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verificano le stesse condizioni previste nei commi stessi.

Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per il grado iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.

Art. 2.

Agli agenti, ai salariati permanenti e temporanei ed agli operai giornalieri dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafici, nonché agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Al personale di cui all'art. 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del Circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del Circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori che comportino una assenza di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto, salvo quanto disposto dal successivo art. 5, un compenso orario nelle seguenti misure:

		Fra le ore 5 e le 22	Fra le ore 22 e le 5
Capi squadra di 1 ^a e 2 ^a classe, operai e salariati di 1 ^a categoria	L.	60	135
Guardafili di ruolo e non di ruolo e salariati di 2 ^a categoria	»	50	120
Salariati di 3 ^a e 4 ^a categoria e operai giornalieri	»	45	105

Nel computo del periodo di assenza si tiene conto del tempo impiegato per il viaggio, dell'attesa dei mezzi di trasporto, nonché del tempo occorrente per la refezione se trattasi di assenza dalla sede di durata superiore alle otto ore.

Qualora la durata del lavoro effettivamente compiuto superi le otto ore giornaliere, spetta al personale anzidetto anche il compenso straordinario in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente le otto ore.

La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata è cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennità previste dal presente articolo.

Il trattamento previsto dalla tabella di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di servizio prestato continuativamente nel territorio di uno stesso Comune.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativo il servizio prestato nel territorio di un medesimo Comune quando non sia interrotto per una durata superiore a 60 giorni.

Al personale motociclista incaricato della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuita una speciale indennità di lire 50 per ogni giorno nel quale per almeno due ore sia applicato nell'incarico suddetto.

Art. 4.

Per i percorsi eseguiti a piedi per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti o per recarsi sul lavoro, limitatamente, in questo ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine di ogni lavoro, è corrisposto al personale di cui all'art. 2 un compenso di lire 25 a chilometro.

Nessuna indennità chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.

Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sui mezzi pubblici di trasporto o sui piroscafi, ma l'aumento del 20 per cento sul prezzo dei

biglietti stessi spetta soltanto per il primo viaggio fatto per raggiungere la località del lavoro e per l'ultimo viaggio al termine dell'incarico.

Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta, per ogni percorso effettuato in mare, l'aumento del 20 per cento sul prezzo del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.

L'aumento del 20 per cento non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in città.

Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete una indennità di lire 1 per chilometro percorso.

Art. 5.

Al personale di cui all'art. 2 (esclusi i salariati di 4^a categoria e gli operai giornalieri non specializzati), con mansioni di dirigente di zona, dirigente di squadra di lavoro, giuntista di cavi, apparecchiatore, specialista per lavori su mensole, specialista per la posa dei cavi terrestri e subacquei e di circuiti telefonici aerei per alta frequenza, è concessa, limitatamente ai giorni nei quali, per la durata di almeno otto ore, il personale in parola è effettivamente adibito alle mansioni di cui trattasi entro una distanza inferiore a chilometri otto dalla sede del Circolo e dalla sede della zona di appartenenza, una indennità come dal seguente prospetto:

capi squadra di 1 ^a e 2 ^a classe e capi operai salariati di 1 ^a categoria e guardafili di ruolo e non di ruolo	L.	450
salariati di 2 ^a categoria	»	425
salariati di 3 ^a categoria e operai giornalieri specializzati	»	400
		350

Art. 6.

Ai fini della corresponsione della indennità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capizona e delle autorità a ciò autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovrà essere rilasciato dal dirigente di squadra.

Art. 7.

L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua residenza.

Al personale chiamato quale testimone per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

CAPO II

Indennità per servizio straordinario.

Art. 8.

E' considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Nei giorni di orario ridotto, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario ha titolo al compenso come lavoro straordinario per le ore prestate in più.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in più giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritta per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario.

Art. 9.

Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezz'ora nello stesso mese si trascurano, quelle uguali o superiori si valutano un'ora intera.

E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

Art. 10.

Per determinare la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni valgono le norme stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

L'espletamento di lavoro straordinario retribuito può essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegnamento di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dalla Amministrazione centrale per la sostituzione del personale assente.

Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario è autorizzato dal direttore generale.

Art. 12.

Non potranno compiersi mensilmente più di 48 ore di servizio straordinario dagli impiegati e 60 dagli agenti. Sono escluse dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi del personale addetto ai servizi esecutivi:

a) le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno;

b) le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;

c) le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie esigenze o di servizi, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministro.

Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato il numero massimo delle ore retribuibili è fissato a 96.

Art. 13.

Per i servizi per i quali vige il sistema del cottimo, le norme e le tariffe per i lavori resi oltre l'orario di obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate dal direttore generale.

I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria eventualmente stabilita, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del precedente art. 10 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di 2^a classe o equiparate, per gli impiegati, e di messaggere di 3^a classe o equiparate per gli agenti.

L'importo massimo mensile di tali compensi va ragguagliato a quello previsto dal primo comma del precedente art. 12 rispettivamente per gli impiegati e per gli agenti. In caso di eccezionali esigenze di servizio il Ministro può elevare detti limiti con propria motivata deliberazione.

I compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti massimi suddetti, ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini telegrafici inquadrati nel ruolo del personale ausiliario, oltre i novecento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni quindici pezzi.

Nel computo mensile le frazioni minori di cinque pezzi si trascurano; quelle fino a dieci si valutano per mezz'ora, quelle superiori per un'ora.

Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese, il computo dei pezzi recapitati si effettua in relazione alle giornate di effettiva presenza al recapito.

Art. 14.

In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli, con le norme di cui all'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

CAPO III

Premio di maggiore produzione.

Art. 15.

Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, per attività, diligenza e rendimento si renda meritevole di particolare considerazione può essere concesso un premio nella misura mensile variante fino all'importo massimo previsto nella tabella allegata alla presente legge, vista e firmata dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni per il tesoro.

1. Tale premio non si corrisponde:

a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;

b) nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione della qualifica di « cattivo » o del giudizio complessivo di « insufficiente »;

c) nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica o del giudizio complessivo di « mediocre »;

d) a chi nel precedente anno solare abbia compiuto assenze per malattia superiori nel complesso a 120 giorni.

2. Il premio di cui sopra si corrisponde in misura non eccedente la metà a chi nel precedente anno solare abbia compiuto assenze per malattia in misura non inferiore a 60 giorni, nè superiore a 120 giorni e in misura non eccedente i due terzi a chi nel precedente anno solare abbia compiuto assenze per malattia in misura non inferiore a 30 nè superiore a 60 giorni.

Ferme restando le limitazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), i criteri di erogazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

La maggiorazione del premio di interessamento attribuita, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta al personale medesimo a titolo di assegno personale, non pensionabile, con decorrenza dalla data anzidetta.

Tale assegno è riassorbito in occasione di aumenti derivanti da scatti e promozioni o da miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali, conseguiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Per ogni singolo miglioramento, dipendente dall'applicazione di norme generali o dal conseguimento di promozioni o di scatti, non potrà essere imputato, ai fini del riassorbimento, più di un terzo del miglioramento stesso.

CAPO IV

Indennità di stazione, di porto e di confine.

Art. 16.

Al personale addetto agli uffici istituiti per la corrispondenza e per i pacchi presso le stazioni ferroviarie, i porti, gli aeroporti, le sedi di confine e gli uffici autonomi di sdoganamento, nonché al personale viaggiante ed a quello dipendente da uffici principali distaccato per il servizio di movimento, presso gli scali ferroviari, i porti, gli aeroporti e le sedi di confine, nonché al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, addetto alle stazioni amplificatrici di confine, è attribuita una indennità mensile nella misura appresso indicata:

direttori di ufficio, ispettori del movimento postale, dirigenti di stazioni amplificatrici di confine	L. 3.500
vice direttori di ufficio, direttori di turno, capolinea e verificatori, capi reparto, sottocapi, capi turno viaggianti, coadiuvanti o facenti funzioni di dirigenti di stazioni amplificatrici	» 2.800
impiegati di ruolo e non di ruolo	» 2.000
agenti di ruolo e non di ruolo	» 1.200

Nei riguardi del personale addetto ad alcuni uffici di confine, le indennità di cui al presente articolo potranno essere elevate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, inteso il Consiglio di amministrazione, fino ad un massimo del 200 per cento.

Tutte le indennità anzidette sono corrisposte in relazione ai giorni di effettiva prestazione, ai servizi di movimento e a quelli delle stazioni amplificatrici di confine

CAPO V

Indennità per servizio serale e notturno.

Art. 17.

Al personale che presta servizio in uffici diversi da quelli indicati nel successivo art. 19, durante le orserali e notturne (dalle 22 alle 6), spettano le seguenti indennità, orarie:

		Dalle ore 22 alle 24	Dalle ore 0 alle 6
Impiegati	L.	60	105
Agenti	.	45	100

Ai direttori di turno, capitulo e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonché ai capitulo di notte alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete inoltre l'indennità di lire 100 per ogni notte.

Art. 18.

Sono stabilite le seguenti indennità complessive per ciascuna notte, per servizio notturno ridotto non retribuito con le indennità di cui al precedente articolo:

1) negli uffici a traffico notturno ridotto:	
a) impiegati (per il turno di sette ore di servizio prestato nel periodo dalle 22 alle 8)	L. 175
b) agenti per il turno di otto ore prestato come sopra	» 130
c) capi tecnici, dirigenti tecnici e assimilabili e meccanici addetti al normale servizio delle centrali interurbane ed uffici annessi nonché delle stazioni amplificatrici e radiofoniche dei servizi telefonici di Stato (per il turno completo di sette ore prestato tra le ore 22 e le 8)	» 175
d) personale subalterno telefonico addetto al normale servizio delle centrali e stazioni suindicate (per ogni turno completo di otto ore reso tra le ore 22 e le 8)	» 130

Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitatamente alla durata dei medesimi, può essere concessa al personale di cui sopra la indennità prevista dall'art. 17, nel qual caso è ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo;

2) negli uffici provvisti di speciale dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee:

Impiegati	L. 130
---------------------	--------

CAPO VI

Indennità per i servizi viaggianti.

Art. 19.

Al personale in servizio negli uffici ambulanti e nautanti o in servizio viaggiante di messaggere è concessa una indennità la quale viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro

preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

capiturno (delle carriere di concetto ed esecutive) L. 93

impiegati (delle carriere di concetto ed esecutive) » 90

messaggeri superiori, di 1^a e 2^a classe . » 88

messaggeri di 3^a e 4^a classe » 86

2) indennità oraria di servizio (periodi intercorrenti dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio all'ora della discesa dalla vettura, previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonché in viaggio fuori servizio, sia all'andata che al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

capiturno (delle carriere di concetto ed esecutive) L. 18

impiegati (delle carriere di concetto ed esecutive) » 16

messaggeri superiori di 1^a e 2^a classe . » 15

messaggeri di 3^a e 4^a classe . » 14

Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezza ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennità di cui al punto 2) si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e di ritorno per ciascun turno;

3) indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio secondo le tariffe risultanti dal precedente art. 17.

Art. 20.

Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non è inferiore alla mezza ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennità di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 19, compete una indennità uguale a quella stabilita dall'art. 10 per il servizio straordinario, nonché, quando ne sia il caso, dall'art. 17, per il servizio serale e notturno.

CAPO VII

Indennità maneggio valori.

Art. 21.

L'indennità di maneggio valori è concessa ai funzionari sottototati o, in caso di assenza, ai loro sostituti, nella seguente misura mensile:

1) cassieri e controllori delle casse provinciali di Roma e Milano e cassiere centrale per i servizi telefonici di Stato L. 6.000

2) magazziniere centrale delle carte valori e controllore presso il magazzino centrale carte valori; consegnatario cassiere centrale e vice consegnatario cassiere per vaglia, risparmi e conti correnti, consegnatari e controllori dei depositi centrali materiali postali e telegrafici; capo dell'Economato per i servizi telefonici di Stato; controllore presso il cassiere centrale per i servizi telefonici di Stato; consegnatario del deposito centrale materiali per i servizi telefonici di Stato e

controllore presso il deposito medesimo; cassieri e controllori provinciali nelle direzioni provinciali di 1^a classe, titolari e controllori di uffici vaglia, risparmi e conti correnti, in sede di direzioni provinciali di 1^a classe L. 5.000

3) magazziniere centrale delle marche assicurative e controllore del magazzino medesimo, consegnatario e controllore del magazzino centrale automezzi; direttore e controllore dell'ufficio filatelico di Roma; cassieri e controllori provinciali delle direzioni provinciali di 2^a classe; titolari e controllori uffici vaglia, risparmi e conti correnti nelle direzioni provinciali di 2^a classe » 3.500

4) aiuti magazzinieri e aiuti controllori magazzino centrale carte valori, aiuti cassieri e aiuti controllori addetti alla cassa centrale per i servizi telefonici di Stato; cassieri e controllori provinciali delle direzioni provinciali di 3^a classe; cassieri e controllori dei circoli costruzioni e dei centri regionali automezzi; depositari provinciali delle carte valori e relativi controllori, titolari e controllori degli uffici vaglia, risparmi e conti correnti nelle direzioni provinciali di 3^a classe, cassieri e controllori degli uffici di cassa presso le direzioni provinciali senza reparto di ragioneria, titolari e controllori delle sezioni vaglia e risparmi degli uffici principali; consegnatari e controllori dei depositi periferici di materiali postali e telegrafici, nonché di quelli automobilistici; cassieri e controllori presso gli ispettorati di zona della Azienda di Stato per i servizi telefonici; consegnatari e controllori dei depositi periferici di materiali per i servizi telefonici di Stato » 2.500

5) titolari e controllori degli uffici principali non suddivisi, impiegati addetti con maneggio di denaro agli sportelli dove si disimpegnano servizi di cassa, vaglia risparmi, e conti correnti, da determinare con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni; aiuti cassieri e aiuti controllori addetti alle speciali sezioni costituite presso le casse provinciali per l'apertura dei versamenti in numerario e per la formazione delle sovvenzioni pure in numerario; cassieri e controllori degli uffici telefonici interurbani di Stato » 2.000

6) titolari e controllori degli uffici interni delle direzioni provinciali con carattere di contabile secondario; capi degli uffici nei quali può essere suddiviso un ufficio principale, con carattere di contabile secondario e controllori degli uffici nei quali può essere suddiviso un ufficio principale . . . » 1.500

CAPO VIII

Compensi vari.

Art. 22.

Ai fattorini telegrafici e ad altri agenti direttamente dipendenti dall'Amministrazione, che sono tenuti a fare uso in servizio della bicicletta e per il periodo in cui

tale uso è effettuato, è concessa, per prestazione e manutenzione della medesima, una indennità mensile di lire 1000. A coloro che facciano uso di mezzi motorizzati è corrisposta l'indennità di lire 1500.

Art. 23.

Agli impiegati che adempiono all'incarico della manutenzione degli apparati telegrafici, è concessa l'indennità mensile di lire 1200.

Art. 24.

Agli agenti addetti alla manutenzione delle pile e degli accumulatori negli uffici telegrafici, al personale tecnico incaricato della stessa manutenzione nelle stazioni radioelettriche, agli addetti alle stazioni di ricarica per i trattori elettrici, nonché al personale tecnico incaricato della manutenzione degli accumulatori negli uffici per i servizi telefonici di Stato, è concesso un compenso mensile nella seguente misura:

negli uffici con oltre 500 elementi di pila o di accumulatori	L. 510
negli uffici con oltre 300 elementi di pila o di accumulatori	» 340
negli uffici con oltre 50 elementi di pila o di accumulatori	» 275

(intendendosi elemento di accumulatore quello costituito da una coppia di piastra positiva - negativa).

I compensi di cui sopra saranno attribuiti a non più di una, due e tre unità rispettivamente, quando trattasi di uffici con impianti di batterie di accumulatori di capacità da 100 a 500, da 500 a 1000 Ah, ed oltre i 1000 Ah.

Al personale che provvede alla manutenzione di più accumulatori in stabilimenti diversi, compete l'indennità corrispondente alla somma degli elementi di pila o di accumulatori dei vari stabilimenti.

Al personale permanentemente addetto ai reparti di manutenzione esistenti presso gli economati delle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, è assegnato un compenso di specializzazione nella misura di lire 160 per ogni giornata lavorativa.

Eguale compenso spetta:

a) agli agenti incaricati dell'accudienza di macchine stampatrici (tipografiche, litografiche, multilith);

b) agli agenti incaricati della piccola manutenzione di macchine calcolatrici, vidimatrici, dattilografiche, negli uffici che hanno in dotazione, in complesso, non meno di venti macchine di detta specie.

Per le frazioni di giornate lavorative, il compenso resta fissato in lire 20 orarie.

Art. 25.

Al personale tecnico, anche se appartenente al ruolo direttivo, e meccanico dei servizi telefonici di Stato addetto alle stazioni amplificatrici, a quelle dei ponti radio, alle centrali interurbane ed agli autocommutatori, all'ufficio telefonica centrale, alle squadre di manutenzione esterna della rete e agli addetti all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti di telegrafia armonica su cavo, o su linea aerea o addetti a speciali misure di trasmissione, nonché al personale tecnico degli uffici telegrafici incaricato dell'esercizio e manutenzione delle apparecchiature di telegrafia armonica, installate presso gli uffici stessi, agli addetti alle cen-

trali telegrafiche automatiche, telefoto e fac-simile, nonché agli sperimentisti addetti a tale compito per tutto l'orario, negli uffici in cui l'assegno lo prevede, è concessa una indennità di servizio speciale nelle seguenti misure giornaliere:

dirigente	L. 250
coadiuvante o facente funzione comunque denominato	» 150
meccanici	» 100

L'indennità predetta spetta per i giorni di effettivo servizio.

Nei riguardi del personale addetto agli impianti per i quali è richiesta una particolare specializzazione, le indennità di cui al precedente comma possono essere elevate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, fino ad un massimo del 100 per cento di maggiorazione.

- Nei confronti del personale in servizio in località particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, si può applicare la maggiorazione del 200 per cento sulle indennità base previste dal presente articolo.

Art. 26.

Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere o traduttori, compete una indennità mensile di lire 5000.

Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo di lire 2000 mensili.

L'indennità predetta non è corrisposta nei casi di assenza degli impiegati per malattia, congedo od altre cause.

Al personale per i servizi telefonici di Stato che, previ accertamenti, risulti avere conoscenza di lingue estere, è corrisposto un compenso speciale di lire 125 per ogni turno giornaliero di servizio prestato nelle sale interurbane sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali, nonché negli uffici internazionali in territorio metropolitano.

La stessa indennità giornaliera spetta agli operatori telegrafici e radiotelegrafici che, previ accertamenti, risultino avere conoscenza di lingue estere, in servizio sui circuiti internazionali e al personale telefonico e radiotelefonico abilitato al servizio con l'estero.

Art. 27.

Al personale addetto ai servizi telefonici che contribuisce allo sviluppo, al miglioramento ed all'intensificazione del traffico può essere corrisposto un premio in misura non superiore a lire 5000 mensili da stabilirsi con le modalità e con le limitazioni di cui al precedente art. 15.

Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane è altresì corrisposto un premio, per ogni giornata di effettiva prestazione, commisurato al volume complessivo del traffico telefonico mensile dell'ufficio, secondo la seguente tabella:

da 90 a 150 unità di conversazioni giornaliere, premio di lire 70 giornaliere;
da 151 a 179 unità di conversazioni giornaliere, premio di lire 180 giornaliere;
da 180 a 209 unità di conversazioni giornaliere, premio di lire 320 giornaliere;
da 210 unità di conversazioni in poi giornaliere, premio di lire 450 giornaliere.

Il premio di cui al precedente comma viene maggiorato del 10 per cento nei riguardi dei capi uffici interurbani e loro coadiuvanti addetti ai servizi della commutazione nonché delle direttrici ed assistenti degli stessi servizi.

Art. 28.

Al personale addetto al servizio di operatore radio-telegrafico tanto in Morse che in fonìa e all'operatore addetto all'esploitamento del servizio radiotelefonico e concesso mensilmente un premio di cointeressenza come segue:

per ogni marconigramma trasmesso o ricevuto L. 15

Ai dirigenti e ai capiturno è concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni.

Il premio spettante al personale di cui al primo comma non può superare mensilmente la somma di lire 3900, quello spettante al personale di cui al secondo comma non può superare la somma di lire 5200.

Art. 29.

Negli uffici telegrafici, determinati dalla Amministrazione centrale, e per le linee di comunicazione che saranno dalla medesima stabilite, è concesso ai telegrafisti ad esse addetti per ogni telegramma di quindici parole (escluso il preambolo) scambiato nel turno di servizio giornaliero, un premio orario di rendimento *tantième* nella misura seguente:

a) con apparati celeri stampanti:

Uffici nazionali:

media oraria da 30 a 35 telegrammi L. 0,50
media oraria da 36 a 40 telegrammi » 0,60
media oraria oltre 40 telegrammi » 0,75

Uffici internazionali:

media oraria da 15 a 35 telegrammi L. 0,85
media oraria da 36 a 40 telegrammi » 1,15
media oraria oltre 40 telegrammi » 1,45

b) con apparato Morse:

media oraria da 10 a 15 telegrammi L. 1,30
media oraria oltre 15 telegrammi » 2,30

La somma complessiva delle parole eccedenti le 15 in ciascun telegramma scambiato nella giornata, escluso il preambolo, viene divisa per 20 ed il quoziente è aggiunto al totale dei telegrammi scambiati, in base al quale è determinata la media oraria per l'attribuzione del premio.

Nelle località sedi di uffici telegrafici principali nei quali esiste il servizio di dettatura fonica dei telegrammi, svolto da parte della società telefonica concessionaria, viene corrisposto al personale telegrafico addetto alla registrazione dei telegrammi accettati dalla società concessionaria medesima e passati al telegrafo un premio di rendimento nella seguente misura:

da 51 a 55 telegrammi/ora L. 0,20
da 56 a 65 telegrammi/ora » 0,22
oltre i 65 telegrammi/ora » 0,25

Art. 30.

Al personale addetto alle macchine elettrocontabili dei centri meccanografici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è concesso un premio

giornaliero di specializzazione e rendimento per ogni giornata di effettivo lavoro:

capo centro L. 600
capi reparto » 550
capi gruppo, capiturno e sorveglianti addetti alle grandi macchine » 525
capi gruppo alla perforazione manuale » 275
operatori alle grandi macchine » 500
operatori alla perforazione manuale » 250
controlli e adempimenti vari » 225

Art. 31.

Al personale addetto ai lavori di linea e alla manutenzione della rete di posta pneumatica, nonché ai gruppi elettrogeni, è concessa una indennità di servizio speciale per ogni giorno di effettiva prestazione nella seguente misura:

capi delle squadre di lavoro L. 100
altro personale compreso quello addetto ai gruppi elettrogeni » 60

Art. 32.

A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dall'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica, è concessa un'indennità giornaliera di lire 27.

Agli operai giornalieri tale indennità è concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.

Art. 33.

Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, modificato dalla legge 8 luglio 1949, n. 464, dalla legge 17 febbraio 1950, n. 53, e dalla legge 13 ottobre 1950, n. 908, sono sostituite dalla presente legge.

Art. 34.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli precedenti, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici faranno fronte con disponibilità dei propri bilanci.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal 1° luglio 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Martino di Castrozza, addì 8 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA —
MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Tabella del premio di maggiore produzione

Coefficiente	QUALIFICHE	Importo mensile
900	Direttore generale di amministrazione	18.000
	Ispettore generale superiore telecomunicazioni	
670	Ispettore generale	15.000
500	Direttore di divisione ed equiparati Segretario capo ed equiparati (a)	12.000
402	Direttore di sezione ed equiparati Segretario principale ed equiparati (a)	12.000
340	Consigliere di 1ª classe ed equiparati Primo segretario ed equiparati Capo ufficio di 1ª classe ed equiparati (a)	10.000
284-271	Consigliere di 2ª classe ed equiparati Segretario ed equiparati Capo ufficio ed equiparati (a)	10.000
240-229	Consigliere di 3ª classe ed equiparati Segretario aggiunto ed equiparati Ufficiale di 1ª classe ed equiparati (a)	7.000
211-202	Vice segretario Ufficiale di 2ª classe ed equiparati (a)	7.000
193-180	Ufficiale di 3ª classe ed equiparati Titolare di agenzia	6.000
157	Applicato aggiunto e supplente di ufficio locale	5.500
193-180	Messaggere superiore ed equiparati .	10.000
188-173	Messaggere di 1ª classe ed equiparati .	7.000
176-159	Messaggere di 2ª classe ed equiparati	6.000
161-151	Messaggere di 3ª classe ed equiparati	5.000
150-142	Messaggere di 4ª classe Fattorino ed equiparati (b)	5.000
	<i>Personale dei ruoli aggiunti (o dei ruoli speciali transitori sistemabile nei ruoli aggiunti):</i>	
284-240	Carriere personale direttivo	10.000
211	Carriere personale di concetto	7.000
165	Carriere personale esecutivo	6.000
150	Carriere personale ausiliario	5.000
	<i>Personale non di ruolo:</i>	
153	Impiegati avventizi e diurnisti	6.000
142	Agenti avventizi e diurnisti	5.000
	<i>Altre categorie:</i>	
—	Operai permanenti e temporanei	5.000
—	Scortapioghi e procaccia a piedi (c)	5.000

(a) Tra gli equiparati sono compresi i direttori di ufficio locale previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

(b) Tra gli equiparati sono compresi i ricevitori e portaflettere, cui il premio è corrisposto proporzionalmente alle ore di servizio.

(c) Proporzionalmente alle ore di servizio.

Visto

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

LEGGE 8 agosto 1957, n. 777.

Provvidenze creditizie per la zootecnia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi del punto d) dell'Accordo sui prodotti agricoli stipulato il 30 ottobre 1956, è autorizzato il prelevamento di somme fino alla concorrenza di cinque miliardi di lire, da destinare alla costituzione di un Fondo di rotazione per finanziamenti a favore esclusivo di agricoltori, con precedenza a piccoli agricoltori e cooperative agricole, al fine di favorire la produzione di animali da carne, nonché il miglioramento della lavorazione, della conservazione e del commercio delle carni, del pollame ed uova. Tali finanziamenti potranno essere impiegati per l'acquisto di animali da allevamento, di mezzi e di attrezzature agricole, di mangimi, e di quanto altro possa occorrere per l'allevamento di animali da carne e del pollame, nonché per la costruzione e sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio di prodotti.

Art. 2.

Le somme prelevate a norma dell'art. 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata, e saranno quindi versate ad un conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato « Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia ».

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito prevista dall'art. 1 della presente legge viene assunto dal fondo.

Sulle disponibilità del fondo saranno concesse anticipazioni agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, al tasso di interesse che verrà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste.

Il riparto delle disponibilità del fondo tra i vari Istituti sarà effettuato con decreti del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste.

La restituzione delle anticipazioni e le modalità di effettuazione delle operazioni saranno disciplinate con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e foreste e gli Istituti.

Tutte le somme che affluiranno al Fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate, dedotta la quota di ammortamento del prestito di cui all'art. 1, alla concessione di ulteriori anticipazioni agli Istituti.

Art. 3.

I rischi delle operazioni sono a carico degli Istituti.

La misura del tasso di interesse da porre a carico degli agricoltori verrà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste, avuto riguardo al tasso di interesse delle anticipazioni di cui all'art. 2 della presente legge.

Il compenso spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi e delle spese per imposte e tasse, sarà stabilito con la convenzione di cui al precedente art. 2.

Oltre al pagamento delle annualità comprensive degli interessi nella suddetta misura e del compenso previsto al precedente comma, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri sui prestatori a qualsiasi titolo.

L'ammortamento dei prestiti o mutui sarà effettuato in un periodo non superiore a sette anni.

Art. 4.

Gli acquisti e le opere finanziati coi prestiti di cui al precedente art. 1 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato o delle Regioni.

La concessione dei predetti prestiti da parte degli Istituti è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per gli acquisti e opere ai quali i prestiti stessi si riferiscono, i beneficiari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato o delle Regioni.

Per la parte non in contrasto con la presente legge saranno applicabili le norme previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

Art. 5.

Alle operazioni previste dalla presente legge e agli atti e formalità concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Le convenzioni previste dall'art. 2 sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Art. 6.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è autorizzato a concedere, quando non vi sia sufficiente disponibilità nazionale, l'esenzione del dazio doganale per l'importazione, da parte degli allevatori, singoli ed associati, di bestiame da destinare all'allevamento per ingrasso, da effettuare per contingente.

Le concessioni di cui al comma precedente saranno subordinate all'osservanza delle norme che il Ministro per l'agricoltura e le foreste fisserà nel regolamento alla presente legge.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Martino di Castrozza, addì 8 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — ANDREOTTI
— MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1957, n. 778.

Approvazione di alcune modificazioni statutarie del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1949, n. 763, con il quale fu costituito il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forlì, con sede in Forlì, e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 1190, concernente l'approvazione di modifiche dello statuto dell'Ente suddetto;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio in data 29 marzo 1956, con cui si apportano ulteriori modificazioni allo statuto consortile;

Vista l'istanza in data 28 aprile 1956, con la quale il Consorzio citato chiede l'approvazione delle modifiche predette;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 10 ottobre 1956, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, che si intende qui integralmente riportato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 3, 8, 10, 17, 41, 45 e 50 dello statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forlì, con sede in Forlì, di cui al testo annesso al presente decreto, visto e firmato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1957

GRONCHI

VIGORELLI — ROMITA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 78. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 maggio 1957, n. 779.

Approvazione di alcune modificazioni statutarie della Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il regio decreto 20 ottobre 1911, n. 1222, con il quale fu costituita la Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, e ne fu approvato lo statuto organico;

Visti i successivi regi decreti 24 ottobre 1912, n. 1243, 11 febbraio 1915, n. 179, 4 settembre 1922, n. 1293, 25 ottobre 1928, n. 2572, 27 gennaio 1941, 19 agosto 1943, nonché i decreti 24 aprile 1947 del Capo provvisorio dello Stato e 23 agosto 1949, n. 801 del Presidente della Repubblica, contenenti modificazioni allo statuto stesso;

Viste le deliberazioni dell'assemblea dei delegati dell'Ente suddetto in data 23 febbraio e 13 ottobre 1956, con le quali si apportano ulteriori modifiche statutarie;

Vista l'istanza in data 16 gennaio 1957, con la quale la citata Federazione chiede l'approvazione delle modifiche suddette;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 13 marzo 1957, ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 2, 3, 32 e 48 dello statuto della Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, di cui al testo annesso al presente decreto, visto e firmato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1957

GRONCHI

VIGORELLI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 77. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 luglio 1957, n. 780.

Riconoscimento della personalità giuridica al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto Part. 12 del Codice civile;

Vista la domanda in data 20 giugno 1956, con la quale il cavaliere del lavoro Mario Negri, presidente della Federazione nazionale dirigenti delle attività commerciali, ausiliarie, dei servizi e similari di pubblico interesse (già Associazione nazionale dirigenti aziende commerciali), con sede in Roma, via Nazionale n. 75, chiede il riconoscimento giuridico del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto;

Vista la copia autentica dell'11 marzo 1957, dell'atto di costituzione del Fondo predetto, per notaio dott. Daniele Migliori di Roma, in data 19 giugno 1956, numero 491776 di repertorio, e relativo allegato A contenente lo statuto del Fondo stesso;

Vista la copia autentica dell'11 marzo 1957, dell'atto di modifica dello statuto predetto, per lo stesso notaio, in data 20 febbraio 1957 n. 531583 di repertorio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

E' concesso il riconoscimento della personalità giuridica al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, con sede in Roma, e ne è approvato il relativo statuto, composto di 23 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1957

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 83. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 marzo 1957, n. 781.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « V. Pandolfi », di Mormanno (Cosenza).

N. 781. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « V. Pandolfi », di Mormanno (Cosenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 86. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1957, n. 782.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. G. Trissino », di Valdagno (Vicenza).

N. 782. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. G. Trissino » di Valdagno (Vicenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 87. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 luglio 1957, n. 783.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Istituto artigianelli Santa Caterina », con sede in Imola (Bologna).

N. 783. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Istituto artigianelli Santa Caterina », con sede in Imola (Bologna), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 84. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 luglio 1957, n. 784.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Leonardi, sulla via Casilina, in località « Torre Spaccata » del comune di Roma.

N. 784. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice in data 25 aprile 1951, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni di cui una senza data e l'altra in data 5 ottobre 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Leonardi, sulla via Casilina, in località « Torre Spaccata » del comune di Roma e vengono, altresì, istituiti due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 82. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 luglio 1957, n. 785.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in rione Bolgher del comune di Trento.

N. 785. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 15 agosto 1955, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 24 gennaio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in rione Bolgher del comune di Trento, e viene istituito un ufficio coadiutoriale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 80. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 luglio 1957, n. 786.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Bartolomeo, in frazione Vascagliana del comune di San Damiano d'Asti (Asti).

N. 786. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Asti in data 9 novembre 1956, relativo all'erezione della parrocchia di San Bartolomeo, in frazione Vascagliana del comune di San Damiano d'Asti (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 81. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1957.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757, con il quale si approva il nuovo statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1953, registro n. 21, foglio n. 49, con il quale, fra gli altri, il dottor Rocco Minasi veniva nominato membro del Consiglio direttivo della predetta Fondazione, in rappresentanza del Consorzio nazionale fra le cooperative pescatori ed affini;

Considerato che occorre procedere alla nomina di un nuovo rappresentante del predetto Consorzio in seno al Consiglio direttivo della Fondazione stessa, essendo il dott. Rocco Minasi deceduto;

Vista la lettera n. 1141 in data 23 maggio 1957 del Consorzio nazionale fra le cooperative pescatori ed affini, con la quale si designa, per tale incarico, il direttore del Consorzio stesso comm. Rolando Bonvicini;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e foreste;

Decreta:

Il comm. Rolando Bonvicini è nominato membro del Consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca in sostituzione del dott. Rocco Minasi, deceduto.

Roma, addì 28 giugno 1957

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1957

Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 114. — CESARI

(5161)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1957.

Nomina del gestore dell'esercizio con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 18 luglio 1957, n. 614, relativa alla sistemazione dei pubblici servizi di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1 della legge stessa deve provvedersi alla nomina del gestore dei servizi pubblici di navigazione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. ing. Ettore Parducci, ispettore generale a riposo del Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è nominato gestore dell'esercizio con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, a decorrere dal 17 agosto 1957.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1957

Registro n. 69 bilancio Trasporti, foglio n. 160

(5181)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1957.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico della sigaretta di produzione svizzera denominata « Muratti's Ariston ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta del 16 luglio 1957;

Decreta :

A decorrere dal 16 settembre 1957 il prezzo di vendita al pubblico della sottoindicata sigaretta di produzione svizzera viene determinato nella misura seguente :

sigaretta « Muratti's Ariston » : Lit 18.500 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1957

Il Ministro : ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1957
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 311. — TAFURI

(5180)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1957.

Autorizzazione alla Banca mutua popolare di Matera a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Matera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca mutua popolare di Matera;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta :

La Banca mutua popolare di Matera è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Matera le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 agosto 1957

Il Ministro : MEDICI

(5163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione

Il sig. Gaspare Le Spisa, nato a Partinico (Palermo) il 6 novembre 1899, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli da questo Ministero a seguito degli esami sostenuti nella sessione di esami di Stato dell'anno 1925.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo a questo Ministero.

(5123)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Ravenna

Con decreto 10 luglio 1957, n. 414 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno di complessivi mq. 11.879, riportata in catasto del comune di Ravenna, Sezione censuaria di Sant'Alberto, con intestazione « Demanio dello Stato, ramo bonifica » al foglio n. 19, mappali 7/B, 7/3, 8/b, 6/c, 6/4, 6/b e non più occorrenti ai fini della bonifica.

(5043)

Proroga di divieto di caccia e uccellazione nella zona di Staletti (Catanzaro)

Il divieto di caccia e uccellazione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con il decreto Ministeriale 11 agosto 1956, nella zona di Staletti (Catanzaro), della estensione di ettari 330, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato fino a nuova disposizione.

(4877)

MINISTERO

DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Bari Contrada San Giorgio.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 24 agosto 1957, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 2.783,50 sita sulla spiaggia di Bari Contrada San Giorgio, riportata in catasto al foglio n. 56, particella n. 2, del comune di Bari.

(5185)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Gaeta Località Sant'Agostino.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 24 agosto 1957, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 16.920, sita sulla spiaggia di Gaeta Località Sant'Agostino, riportata in catasto al foglio n. 13, particella n. 259, del comune di Gaeta.

(5186)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª pubblicazione).

Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5% (1935)	81755	1.500 —	Laviano <i>Antonietta</i> fu Luigi, moglie di <i>Andretta</i> Vincenzo fu Angelantonio, vincolato per dote.	Laviano <i>Angiola Maria Antonia</i> fu Luigi, ecc., come contro.
P. R. 5% (1936)	8327	340 —	De Leonardis Pierina di Francesco Paolo moglie di Noto Vincenzo di <i>Antonio</i> , vincolato per dote.	De Leonardis Pierina di Francesco Paolo moglie di Noto Vincenzo di <i>Antonino</i> , vincolato per dote.
B. T. N. 5% (1959)	3849	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	796032	227.50	Lancieri <i>Maria</i> di Saverio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palmira (Potenza).	Lancieri <i>Angiolina Maria</i> di Saverio, minore, ecc., come contro.
Id.	821329	1.190 —	Lancieri <i>Angelina</i> di Saverio, minore, ecc., come sopra.	Come sopra.
Rendita 5% (1935)	108804	1.500 —	Lancieri <i>Angelina Maria</i> fu Saverio, nubile, dom. in Oppido Lucano (Potenza).	Lancieri <i>Angiolina Maria</i> fu Saverio, ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1934)	227623	1.319,50	Manzoni Maria fu Pietro, moglie di Butti <i>Ersilio</i> , dom. a Ispra (Varese), vincolato per dote.	Manzoni Maria fu Pietro, moglie di Butti <i>Pietro Ersilio</i> , ecc., come contro.
Rendita 5% (1935)	139467	385 —	Pizzorno Eraldo di <i>Emilio</i> , dom. in Genova, con usufrutto a favore di Pizzorno Malvina di <i>Emilio</i> , dom. in Genova, fino alla morte del di lei padre Pizzorno <i>Emilio</i> fu Matteo.	Pizzorno Eraldo di <i>Stefano Nicolò Emilio</i> , dom. in Genova, con usufrutto a favore di Pizzorno Malvina di <i>Stefano Nicolò Emilio</i> , fino alla morte del di lei padre Pizzorno <i>Stefano Nicolò Emilio</i> fu Matteo.
Id.	139468	385 —	Pizzorno Emilio di <i>Emilio</i> , dom. in Genova, con usufrutto come sopra.	Pizzorno Emilio di <i>Stefano Nicolò Emilio</i> , dom. in Genova, con usufrutto come sopra.
Id.	139469	385 —	Pizzorno Armando di <i>Emilio</i> , dom. in Genova, con usufrutto come sopra.	Pizzorno Armando di <i>Stefano Nicolò Emilio</i> , dom. in Genova, con usufrutto come sopra.
Id.	139470	385 —	Pizzorno Alfredo di <i>Emilio</i> , dom. in Genova, con usufrutto come sopra.	Pizzorno Alfredo di <i>Stefano Nicolò Emilio</i> , dom. in Genova, con usufrutto come sopra.
Id.	139472	385 —	Pizzorno Flora vulgo Guglielmina di <i>Emilio</i> , moglie di Fancello Francesco, dom. in Genova, con usufrutto come sopra.	Pizzorno Flora vulgo Guglielmina di <i>Stefano Nicolò Emilio</i> , moglie di Fancello Francesco, dom. in Genova, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	199895	350 —	<i>Spano</i> Tommaso di Costantino, dom. in San Paolo Albanese (Potenza).	<i>Sbano</i> Tommaso di Costantino, ecc., come contro.
Id.	215206	490 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, addì 24 agosto 1957

Il direttore generale SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 4 settembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	624,95	624,90	624,90	624,94	624,77	624,90	624,95	624,95	624,95	624,95
\$ Can.	656,35	657 —	656 —	657 —	656 —	656 —	657 —	656,375	656,375	657 —
Fr Sv. lib.	145,81	145,82	145,80	145,815	145,85	145,80	145,82	145,82	145,82	145,81
Kr. D.	90,10	90,37	90,40	90,41	90,35	89,10	90,43	90,18	90,18	90,30
Kr. N.	87,30	87,54	87,50	87,58	87,50	87,25	87,62	87,36	87,36	87,50
Kr. Sv.	120,52	120,85	120,95	120,93	120,95	120,40	120,96	120,65	120,65	120,75
Fol.	163,25	164,40	164,40	164,43	164,45	164 —	164,45	163,97	163,97	164,12
Fr. B.	12,47	12,51	12,52	12,53	12,525	12,47	12,545	12,49	12,49	12,52
Fr. Fr.	149,25	149,72	149,85	149,76	149,80	149 —	149,80	149,47	149,47	149,70
Fr. Sv. acc.	143,25	143,70	143,65	143,72	143,75	143,15	143,78	143,42	143,42	143,70
Lst.	1740,55	1747,15	1746 —	1747,375	1747,50	1743 —	1743,50	1743,50	1743,50	1747,50
Dm. occ.	149,30	149,72	149,70	149,80	149,78	149,40	149,75	149,40	149,40	149,73
Scell. Aust.	24,12	24,18	24,15	24,19	24,15	24,05	24,18125	24,14	24,14	24,16

Media dei titoli del 4 settembre 1957

Rendita 3,50 % 1906	63,95	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 3,50 % 1902	56,50	Id. 5 % (" 1° aprile 1960)	96,10
Id. 5 % 1935	92,85	Id. 5 % (" 1° gennaio 1961)	94,80
Redimibile 3,50 % 1934	80,25	Id. 5 % (" 1° gennaio 1962)	93,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,025	Id. 5 % (" 1° gennaio 1963)	93,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	87 —	Id. 5 % (" 1° aprile 1964)	92,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,25	Id. 5 % (" 1° aprile 1965)	92,575
Id. 5 % 1936	95,10	Id. 5 % (" 1° aprile 1966)	92,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,10		
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,875		

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato MILLO***UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI****Cambi medi del 4 settembre 1957**

1 Dollaro USA	624,945	1 Franco belga	12,537
1 Dollaro canadese	657 —	100 Franchi francesi	149,78
1 Franco svizzero lib.	145,817	1 Franco svizzero acc.	143,75
1 Corona danese	90,42	1 Lira sterlina	1747,437
1 Corona norvegese	87,60	1 Marco germanico	149,775
1 Corona svedese	120,945	1 Scellino austriaco	24,186
1 Fiorino olandese	164,44		

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto Ministeriale del 18 luglio 1957, il notaio dott. Giuseppe Alleva, residente ed esercente in Ascoli Piceno, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del Tesoro di quella città per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(5138)

MINISTERO DEL TESORO**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1957, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 263, è stato accolto, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 4 aprile 1957, il ricorso straordinario proposto in data 16 aprile 1956 dal sig. Susanna Alessandro, direttore distrettuale, ispettore delle tasse ed imposte indirette sugli affari, avverso la decisione presa nei suoi confronti dal Ministero del tesoro per la determinazione della misura di ritenute mensili da applicare sullo stipendio.

(5173)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO**Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi**

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Quercioli Fosco, già esercente in Sesto Fiorentino, via Vittorio Emanuele, 119. Tali marchi erano contrassegnati col n. 131-FI.

(5168)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**Comunicato**

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con le seguenti circolari:

n. A-37 del 12 agosto 1957 concernente l'accordo di pagamento con la Jugoslavia;

n. A-38 del 14 agosto 1957 concernente le importazioni, le esportazioni ed i regolamenti valutari.

(5107)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla graduatoria del concorso a sette posti di vice economo in prova nei convitti nazionali

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, che nel Bollettino ufficiale n. 29 del 18 luglio 1957, parte 2^a, pag. 3939, di questo Ministero, sono state pubblicate: la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso a sette posti di vice economo in prova nei convitti nazionali, bandito con decreto Ministeriale 21 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1956, n. 228.

(5187)

PREFETTURA DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, numero 854, sostitutivo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del citato decreto Presidenziale;

Visto il proprio precedente decreto 27 maggio 1955, n. 15272, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per le condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il proprio precedente decreto 16 ottobre 1956, n. 44003, con il quale è stato modificato in anni trentadue il limite massimo di età per partecipare al concorso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1954, è costituito come appresso:

Presidente:

Cortese dott. Gino, vice prefetto vicario.

Componenti:

Caronna dott. Caio Mario, medico provinciale;
Petroni dott. Potito, primario medico dell'Ospedale provinciale San Carlo di Potenza;
Marcucci dott. Giuseppe, docente in clinica chirurgica;
Bohicchio dott. Nicola, medico condotto.

Segretario:

Rescigno dott. Rocco, consigliere di prefettura.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Potenza.

Potenza, addì 23 agosto 1957

p. Il prefetto: CORTESE

(5174)

PREFETTURA DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 911 San. del 17 aprile u. s., con cui vennero nominati i vincitori delle condotte mediche di cui al concorso bandito con provvedimento pari numero del 23 marzo 1956;

Ritenuto che gli stessi non hanno accettata l'assegnazione e che interpellati i successivi graduati solo il sesto, dott. Italo Ziglio, ha attualmente chiesta la sede consortile di Finale Borgo-Orco Feglino secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di partecipazione al concorso;

Considerata la necessità di nominare il predetto di tale sede;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Italo Ziglio è dichiarato vincitore della condotta medica consortile Finale Borgo-Orco Feglino.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, nonché a quello dei Comuni facenti parte del citato Consorzio.

Savona, addì 17 agosto 1957

Il prefetto: CIGLIESE

(5109)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Federico Ferroni si è resa vacante la condotta consorziale di Acquacanina-Bolognola;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Feliziano Feliziani è dichiarato vincitore della condotta consorziale Acquacanina-Bolognola in sostituzione del dott. Domenico Ferroni, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 27 agosto 1957

p. Il prefetto: TROIANI

(5127)